

STATUTO SACE S.P.A.

Titolo I **Costituzione, Sede e durata**

Art. 1

La “SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero”, o più brevemente “SACE S.p.A.”, derivante dalla trasformazione, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, dell’“Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero”, Ente Pubblico Economico istituito con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2

1. La Società ha sede legale in Roma.
2. La Società può istituire o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate dall’Assemblea straordinaria degli azionisti.

Titolo II **Oggetto della Società**

Art. 4

1. La Società ha per oggetto l'assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. La Società ha altresì per oggetto il rilascio, nel rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale, di garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, operanti anche attraverso società controllate o collegate di diritto estero. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali, e alle società a questi collegate o da questi controllate, o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati. La Società può acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia o per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati, concordando con la Società italiana per le imprese all'estero (Simest s.p.a.) l'esercizio coordinato di tale attività.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutti gli atti ed effettuare tutte le operazioni che risulteranno necessarie, utili, strumentali o comunque connesse, inclusa la conclusione di transazioni, nel rispetto della normativa in vigore. È in ogni caso precluso lo svolgimento dell'attività bancaria e creditizia, della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento sotto ogni forma.

Art. 5

1. Gli impegni assunti nello svolgimento della sola attività assicurativa, riassicurativa, coassicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla disciplina dell'Unione Europea, nonché, nel rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale, dell'attività di garanzia e di copertura assicurativa in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi

quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, operanti anche attraverso società controllate o collegate di diritto estero, beneficiano della garanzia dello Stato, nei limiti stabiliti annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi e ad eccezione di quelli derivanti dalle tipologie di operazioni che il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro degli Affari Esteri può individuare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni.

2. L'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti di mercato dalla disciplina dell'Unione Europea non beneficia della garanzia dello Stato ed è soggetta alla normativa in materia di assicurazioni private. L'attività così definita è svolta dalla Società a proprio rischio con contabilità separata o con la costituzione di un'apposita società con i limiti stabiliti dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Titolo III **Capitale, azioni, obbligazioni**

Art. 6

1. Il capitale sociale è di euro 7.840.053.892,00 (settemiliardottocentoquarantamilionicinquantatremilaottocentonovantadue/00) ed è suddiviso in n. 1.000.000 (un milione) azioni.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

3. La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

4. Salvo quanto indicato dall'art. 6, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Assemblea può deliberare la destinazione di patrimoni ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

Art. 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

2. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto determinato in base alle norme vigenti.

Art. 8

L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, a norma e con le modalità di legge.

Titolo IV **Assemblea**

Art. 9

1. L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere tenuta presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio italiano, nei modi e nelle forme di legge.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio socia le oppure entro centottanta giorni in

caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 10

1. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire nelle Assemblee può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da terzi non soci. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento nell'Assemblea.

2. Ogni azionista che ha il diritto di intervenire nelle Assemblee può esercitarlo per corrispondenza, per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare allo stesso tempo il Presidente e il Segretario.

Art. 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente della stessa, un Segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 12

1. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti di sua competenza ai sensi delle norme in vigore e del presente Statuto.

2. Le deliberazioni delle Assemblee sono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

3. I verbali delle Assemblee ordinarie sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea. Il Presidente e due membri sono nominati su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Vicepresidente e tre membri sono nominati su indicazione del Ministro delle Attività Produttive. Un membro è nominato su indicazione del Ministro degli Affari Esteri. Un membro è nominato su indicazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Un membro è nominato su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Attività Produttive.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

3.1. i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3.2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non

siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3.3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3.4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e

d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Per gli amministratori in carica alla data di inserimento della presente clausola, la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo, se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

4. Il Presidente, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e ha la rappresentanza legale della Società, ivi incluso il potere di firma sociale nei confronti di terzi, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto. Il Presidente cura le relazioni esterne ed istituzionali, le attività di immagine e comunicazione interna ed esterna e i rapporti con le società controllate e collegate; il Presidente può delegare, in parte o totalmente, tali competenze informandone il Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore delegato, può adottare delibere relative ad operazioni, indennizzi, transazioni e giudizi, anche arbitrali, di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, sottoponendole alla ratifica di detti organi alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore più anziano d'età.

6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che lo giudichi necessario il Presidente, nella sede sociale o anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione,

di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare allo stesso tempo il Presidente e il Segretario. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se partecipa la maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera su proposta dell'Amministratore Delegato, a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

10. Il compenso agli amministratori, inclusi il Presidente e il Vicepresidente, è deliberato dall'assemblea ordinaria. Il compenso dell'Amministratore delegato è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 2389 del codice civile.

Titolo VI **Amministratore delegato**

Art. 14

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, delega parte delle proprie competenze ad un Amministratore delegato.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.2, la carica di Amministratore delegato è incompatibile con ogni incarico, rapporto di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti con soggetti pubblici o privati.

3. L'Amministratore delegato ha il potere di proposta in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, previsto dagli articoli 13 e 16 del presente Statuto. Le proposte relative al budget, al bilancio consuntivo, anche infrannuale, e alle variazioni degli stessi sono formulate congiuntamente al Direttore Generale. In aggiunta, l'Amministratore delegato:

a) delibera sulle singole operazioni di assicurazione, riassicurazione, garanzia e partecipazione, e sulle relative promesse, nonché sugli indennizzi, gli accordi e le transazioni nei limiti quantitativi, per natura di controparte e per categoria di paesi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) su proposta del Direttore Generale, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e in relazione alle sole qualifiche non dirigenziali, provvede alle assunzioni, alle promozioni, ai licenziamenti, ai provvedimenti disciplinari e alla determinazione dei premi annuali di rendimento e risultato;

c) in materia diversa da quella del lavoro resiste in giudizio, anche arbitrale, in ogni stato e grado del procedimento e avanti ogni tribunale e può allo scopo avvalersi di avvocati e procuratori;

d) impedisce direttive al Direttore Generale in relazione alle materie anzidette e all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

4. In relazione alle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma l'Amministratore delegato dispone della firma sociale e conferisce incarichi professionali nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce con cadenza trimestrale.

Titolo VII **Direttore Generale**

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato, nomina un Direttore Generale tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie rientranti nell'oggetto sociale e nella gestione aziendale.

2. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso del Direttore Generale.

3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altro incarico, rapporto di lavoro, di colla-

borazione o professionale a qualunque titolo contratti con soggetti pubblici o privati, salve le deroghe concesse dall'Amministratore delegato.

4. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, il Direttore Generale provvede, sulla base delle direttive dell'Amministratore delegato, all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, e dell'Amministratore delegato. Il Direttore Generale è responsabile della gestione corrente della società e del personale, ivi inclusa la materia della contrattazione collettiva aziendale ed il contentioso in materia di lavoro, esercita i poteri di spesa nell'ambito del budget deliberato dal Consiglio di Amministrazione e provvede al funzionamento delle strutture organizzative in cui si articola la società e all'acquisto di beni e servizi di valore contrattuale nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. In relazione alle materie di cui al precedente comma il Direttore Generale dispone della firma sociale e conferisce incarichi professionali nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VIII Comitato Esecutivo

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore delegato e da due membri del Consiglio di Amministrazione scelti dal Consiglio stesso.

2. Il Comitato Esecutivo delibera, su proposta dell'Amministratore delegato, sulle singole operazioni di assicurazione, riassicurazione, garanzia e partecipazione, e sulle relative promesse, nonché sugli indennizzi, le transazioni e gli accordi di ristrutturazione non di competenza delle sedi multilaterali, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario. Il Presidente fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Comitato Esecutivo è presieduto dal Vicepresidente. Il Comitato Esecutivo si riunisce nella sede sociale, o anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. Il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare allo stesso tempo il Presidente e il Segretario. Il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto esercita anche le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo.

4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

5. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

6. Il compenso ai membri del Comitato Esecutivo è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Titolo IX Collegio Sindacale

Art. 17

1. Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. I sindaci sono nominati dall'assemblea in osservanza dell'art. 2397 del codice civile. Il Presidente, un sindaco effettivo ed un supplente sono nominati su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tre sindaci effettivi ed uno supplente sono nominati su indicazione del Ministro delle Attività Produttive.

3. Il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto esercita anche le funzioni di Segretario del Collegio Sindacale. Le riunioni del Collegio Sindacale si svolgono nella sede sociale o anche per audioconferenza o per videoconferenza. In questi ultimi due casi sono

assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni. Il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare allo stesso tempo il Presidente e il Segretario.

4. Il compenso al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi è deliberato dall'assemblea ordinaria.

Titolo X **Comitato Consultivo**

Art. 18

1. Il Comitato Consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti l'attività della società, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. I membri del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

3. Il Comitato Consultivo elegge tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente.

4. Il Comitato Consultivo si riunisce nella sede sociale almeno quattro volte l'anno ed esprime pareri non vincolanti sugli argomenti ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione e può formulare proposte.

5. Ai membri del Comitato Consultivo spetta un rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni la cui determinazione è deliberata in forma forfettaria dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo XI **Bilancio e utili**

Art. 19

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.

3. In caso di gestione con contabilità separata dell'attività di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto, l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio di Amministrazione provvede alle opportune forme di evidenza contabile.

4. Gli utili di esercizio della Società di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 18, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

Titolo XII **Scioglimento e liquidazione della Società**

Art. 20

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Titolo XIII **Disposizioni Generali e Finali**

Art. 21

1. Salvo quanto espressamente indicato dall'art. 6 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile.

2. La Società succede nei rapporti attivi e passivi e nei diritti e obblighi dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Ente Pubblico Economico istituito con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143.